

Codice A1610A

D.D. 25 ottobre 2019, n. 512

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. ROMAGNANO SESIA (NO) - Intervento: Rifacimento tratto di recinzione mediante demolizione del paramento murario esistente e ricostruzione muretto in cls con rete metallica, onde riprendere la stessa tipologia di recinzione già presente a demolizione del lotto. Fig.9, mapp.160. Autorizzazione paesaggistica.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio, (allegato 1) che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

*Classificazione 11.100/GESPAE/1024/2019A/A16.000
(da citare nella risposta)*

*Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo*

Rif. n. 22315/A1610A del 05/09/2019

22316/A1610A del 05/09/2019

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: ROMAGNANO SESIA (NO)
Intervento: Rifacimento tratto di recinzione a confine mediante demolizione
del paramento murario esistente in stato precario e ricostruzione muretto in
cls con sovrastante rete metallica, onde riprendere la stessa tipologia di
recinzione già presente a delimitazione del lotto - Via all'Argine n. 9, N.C.T.
foglio 26, mappale 160
Istanza:

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di
ROMAGNANO SESIA (NO) in data 05/09/2019, con nota prot. 6736 del 04/09/2019,
per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare
in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

preso atto della contestuale istanza prot. 6734 in data 04/09/2019, di
archiviazione della richiesta di parere ai sensi degli artt. 49, comma 7 e 91 bis della
L.R. 56/77 alla Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico,
paesaggistico e documentario,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata
allegata all'istanza,

Classif. 11.100/GESPAE/1024/2019A/A16.000

considerato che gli interventi previsti consistono nel rifacimento di un tratto di recinzione della proprietà del richiedente, posto a confine con il lotto adiacente, mediante la demolizione del muro esistente ammalorato e la ricostruzione di muretto in calcestruzzo con sovrastante rete metallica, in analogia con la tipologia di recinzione presente sui restanti lati del lotto di proprietà,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di ROMAGNANO SESIA (NO) non risulta al momento idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. ("i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (...) e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"),

considerato che il muro di recinzione di cui si prevede la demolizione e ricostruzione presenta attualmente una tessitura non uniforme, con tratti realizzati con materiali e finitura disomogenei (solo mattoni, muratura mista in mattoni e pietrame di varia pezzatura, con porzioni intonacate),

considerato che le opere così come proposte, comunque collocate non a fronte strada e di tipologia coerente con la porzione esistente di recinzione della proprietà e con quelle dei lotti adiacenti, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

Classif. 11.100/GESPAE/1024/2019A/A16.000

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. prescrivendo di mettere a dimora sul lato della nuova recinzione interno alla proprietà una siepe della stessa tipologia di quella esistente lungo gli altri lati della recinzione, curandone l'attecchimento e lo sviluppo vegetativo.

Si riporta nel seguito l'elenco della **documentazione** oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Nome file	Impronta del documento informatico
1	Relazione Tecnica Illustrativa	Relazione AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA_SACCO GIOVANNI_pe3471.pdf.p7m	041ad1013f1b0b6bc6bc17ba7e dcbcd340d0a24c486446e598c6f 895f1469edb
2	Relazione Paesaggistica semplificata	SCCGNN52A19B041Y-03062019- 1203.020_0.relazione paesaggistica.pdf.p7m	bc72a040985a7caa11abafbd111 a7f6dd27e5103d91e9039ecceb 2ce5027f68
3	Elaborato grafico - Tav. 1	SCCGNN52A19B041Y-03062019- 1203.030_0.tav 1.pdf.p7m	e2c17d95a9d3748570f2f9a36d0 869e4272b58163234b8b59a100 02a918e75b7
4	Elaborato grafico - Tav. 2	SCCGNN52A19B041Y-03062019- 1203.030_1.tav 2.pdf.p7m	4103a67c25fab370a5ac6364b0 62bb7705d7370f2bade2b08bde 2b6e6ceadfce

Il Funzionario Istruttore
Arch. Alida Fiandaca

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*